

## DEFINIZIONI

- I. **Assicurato:** soggetto giuridico indicato nelle Condizioni Particolari.
- II. **Compagnia: Credendo - Guarantees & Speciality Risks**, sede secondaria in Italia di Credendo - Guarantees & Speciality Risks SA - C.B.F.A. 2364, Via Vitruvio, 38 - 20124 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 03262690161.
- III. **Polizza:** contratto scritto costituito dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari e dalla **Proposta** e che specifica gli obblighi e i diritti condivisi e accettati dall'**Assicurato** e dalla **Compagnia**.
- IV. **Cliente/i:** soggetto giuridico che si indebita con l'**Assicurato** a seguito di una **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi**.
- V. **Linea di Credito:** la massima esposizione assicurabile determinata dall'**Assicurato** al proprio **Cliente/i**, basandosi sulle proprie **Procedure di Gestione del Credito**.
- VI. **Procedure di Gestione del Credito:** l'insieme delle procedure descritte e stabilite dall'**Assicurato** nella **Proposta** e accettate dalla **Compagnia** riguardanti la determinazione e il monitoraggio delle **Linee di Credito** e riguardanti tutte le azioni di recupero credito e le tempistiche utilizzate nei confronti dei propri **Clienti**.
- VII. **Proposta:** documento compilato e firmato dall'**Assicurato** dove si precisa la sua attività, il profilo del suo portafoglio **Clienti**, la sua esperienza così come le sue **Procedure di Gestione del Credito** e di recupero dei crediti. La **Proposta** (All. A) è allegata alla **Polizza** e ne costituisce parte integrante.
- VIII. **Sofferenza/e:** pratica/che passata/e al legale per il recupero sia extra-giudiziale che giudiziale, che a giudizio dell'**Assicurato** ha un'alta probabilità di diventare un **Mancato Pagamento**.
- IX. **Perdita/e:** totale dell'importo del credito vantato dall'**Assicurato** nei confronti del proprio **Cliente** che si trova in uno stato di **Mancato Pagamento**.
- X. **Sinistro/i:** importo relativo ad una **Perdita** che è assicurata secondo le condizioni stabilite dalla **Polizza**.
- XI. **Indennizzo/i:** importo liquidabile all'**Assicurato** dalla **Compagnia** relativo ad un **Mancato Pagamento** di un **Cliente** ritenuto indennizzabile dalla **Compagnia** secondo le condizioni della presente **Polizza**.
- XII. **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi:** beni forniti e fatturati o nel caso di servizi prestati e fatturati dall'**Assicurato** al proprio **Cliente**, così come specificato nelle Condizioni Particolari art.1.
- XIII. **Termine Massimo di Pagamento:** la più lunga dilazione di credito che l'**Assicurato** concede al suo **Cliente** ed è specificata nelle Condizioni Particolari art.3.
- XIV. **Data di scadenza di pagamento:** la data di scadenza originale, non posteriore a quella indicata sulla fattura o su un contratto scritto simile di vendita, indica il termine entro il quale il pagamento debba essere effettuato dal **Cliente** all'**Assicurato**.
- XV. **Scaduto:** si verifica quando un credito non è stato pagato alla **Data di Scadenza di Pagamento** originale, a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi**.
- XVI. **Società di Recupero Credito/Ufficio Legale:** fornitore esterno/interno che si occupa di recupero credito relativo a **Scaduti**, approvato dalla **Compagnia** e indicato nelle Condizioni Particolari art.14.
- XVII. **Blocco delle Forniture:** data dalla quale **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** dell'**Assicurato** ai suoi **Clienti** non sono più assicurate. Si verifica questa condizione nel momento in cui i crediti relativi a **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** relativi sono **Scaduti** da un numero di giorni superiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari art.4 oppure nel momento in cui il **Cliente** è in uno stato di **Mancato Pagamento** oppure nel momento in cui c'è/ci sono una/delle **Sofferenza/e**.

## 1. OGGETTO

La presente **Polizza** alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali e Particolari e dalla **Proposta**, ha per oggetto la copertura delle **Perdite** subite dall'**Assicurato** in conseguenza del **Mancato Pagamento** dei suoi crediti da parte di uno o più **Clienti** a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** così come descritte in **Proposta**, precisate nelle Condizioni Particolari art.1 e da lui portate regolarmente a termine.

## 2. ARBITRAGGIO DEI RISCHI

L'**Assicurato** concede ai suoi **Clienti** delle **Linee di Credito** conformemente alle sue **Procedure di Gestione del Credito** e sulla base dei dati/informazioni ottenute, come descritte nella **Proposta**. La concessione di queste **Linee di Credito** deve in ogni caso basarsi sulla solvibilità del **Cliente** in causa e cioè essere valutata sulle capacità economico-finanziarie e gestionali del **Cliente**. Se lo ritiene opportuno, l'**Assicurato** ha la facoltà di concedere una nuova **Linea di Credito** ad un suo **Cliente** che è stato soggetto ad un **Mancato Pagamento** o al quale è stato applicato il **Blocco delle Forniture**, sempreché tutto lo **Scaduto** sia stato regolarmente pagato e abbia ottenuto una valutazione positiva sulla sua solvibilità. Garanzie bancarie e garanzie di terze parti ottenute dall'**Assicurato** non andranno a modificare il metodo di calcolo stabilito per determinare le **Linee di Credito** e non andranno ad aumentare le **Linee di Credito** stesse.

## 3. RISCHI COPERTI

Sono coperti alle condizioni della presente **Polizza** le **Perdite** definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all'**Assicurato**, relativi a **Clienti** che si trovano in uno stato di **Mancato Pagamento**.

- 3.1. **Mancato Pagamento (evento assicurato).** Sono considerati insolventi i **Clienti** incorsi in una delle seguenti procedure:
  - 3.1.1. Sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F., omologa accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F., ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi, ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; l'**Assicurato**, ricevuta la proposta conseguente all'ammissione della procedura di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F. o la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F., la trasmetterà immediatamente alla **Compagnia** affinché quest'ultima valuti l'opportunità o meno di concedere il suo benestare. Se l'**Assicurato** si atterrà alle disposizioni scritte che riceverà al riguardo dalla **Compagnia**, manterrà il diritto di copertura indipendentemente dall'esito della votazione delle procedure di cui sopra.
  - 3.1.2. La conclusione di un concordato stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso. L'**Assicurato**, ricevuta la proposta relativa al Concordato Stragiudiziale la trasmetterà immediatamente alla **Compagnia** affinché quest'ultima valuti l'opportunità o meno di concedere il suo benestare. Se l'**Assicurato** si atterrà alle disposizioni scritte che riceverà al riguardo dalla **Compagnia**, manterrà il diritto di copertura indipendentemente dall'esito della votazione della procedura di cui sopra;
  - 3.1.3. Atto di precetto notificato, una volta decorso invano il termine ivi indicato per l'adempimento dell'obbligazione;
  - 3.1.4. Irreperibilità del **Cliente** certificata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi art. 140 CPC.
  - 3.1.5. Per l'estero, analoghe procedure collettive e individuali.
- 3.2. **Sinistri.** Ai sensi della presente **Polizza**, le **Perdite** dell'**Assicurato** sono coperte, se:
  - 3.2.1. l'**Assicurato** ha concesso una **Linea di Credito** al proprio **Cliente** per la **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** secondo l'art.2 e
  - 3.2.2. i crediti sono dovuti a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** effettuate dalla data di decorrenza specificata nelle Condizioni Particolari art.2 fino alla data di scadenza della presente **Polizza** e
  - 3.2.3. i crediti sono stati fatturati entro 30 giorni dalla data del documento di trasporto relativo alla **Fornitura di Beni e/o** ordine di acquisto relativo alla **Prestazione di Servizi** e
  - 3.2.4. i crediti non sono contestati e sono stati ammessi ad una delle procedure specificate al precedente art.3.1 e
  - 3.2.5. sono al netto di eventuali recuperi o recuperi previsti derivanti da ufficiali procedure collettive giudiziali e stragiudiziali e
  - 3.2.6. il **Termine Massimo di Pagamento** non eccede il termine indicato nelle Condizioni Particolari art.3 e
  - 3.2.7. l'**Assicurato** ha esaurito tutte le possibili azioni di recupero tra cui l'escussione di garanzie bancarie e garanzie da terze parti e
  - 3.2.8. l'importo delle **Perdite** e della relativa **Linea di Credito** sul singolo **Cliente** è superiore all'importo specificato nelle Condizioni Particolari art.10a. **Non Qualifying Loss (NQL)**.
- 3.3. **Clienti assicurati.** Ai sensi delle condizioni della presente **Polizza**, sono coperti gli importi dovuti dai seguenti **Clienti** in stato di **Mancato Pagamento**:
  - 3.3.1. **Clienti** che sono titolari di partita I.V.A. e iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altra analoga entità ufficiale a seconda della legislazione del paese dove sono domiciliati e
  - 3.3.2. **Clienti** che sono domiciliati in uno dei Paesi menzionati nelle Condizioni Particolari art.5 e
  - 3.3.3. **Clienti** che si trovano nei confronti dell'**Assicurato** in una condizione di assoluta indipendenza sia sul piano giuridico che finanziario e sui quali non vi sia alcuna interferenza da parte dell'**Assicurato** nella direzione o gestione degli affari (cfr. art. 2359 c.c.) e viceversa e
  - 3.3.4. **Clienti** che al momento della firma della presente **Polizza**, non hanno fatture (non contestate) scadute da oltre i giorni stabiliti nelle Condizioni Particolari art.4, contati dalla **Data di Scadenza di Pagamento** originale, non hanno protesti e/o pregiudizievoli e non sono in uno stato di **Mancato Pagamento**.
- 3.4. **Onere della prova.** Al sorgere di una contestazione tra l'**Assicurato** e la **Compagnia**, relativamente a un **Sinistro**, spetterà all'**Assicurato** provare che le condizioni della **Polizza** e le **Procedure di Gestione** e di recupero del Credito stabilite nella **Proposta** siano state rispettate. La comunicazione da parte dell'**Assicurato** del nome di un **Cliente** nella **Proposta** o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della **Polizza** non implica la copertura del **Cliente** nominato.

## 4. GESTIONE DEI RISCHI

L'Assicurato gestisce i rischi coperti dalla presente Polizza come se non fosse assicurato dalla Compagnia, con prudenza e con il buon senso richiesto ad un esercente attività commerciale e in particolare:

- 4.1. L'Assicurato è obbligato a:
  - 4.1.1. analizzare la solvibilità del suo Cliente basandosi su informazioni dirette o indirette e sulla Procedura di Gestione del Credito così come descritta nella Proposta, prima di concedere una Linea di Credito e
  - 4.1.2. utilizzare documenti di vendita che prevedono e stabiliscano come minimo la dilazione di pagamento e i termini di pagamento, eventuali penali in caso di Mancato Pagamento alla Data di Scadenza di Pagamento e
  - 4.1.3. monitorare le Date di Scadenza di Pagamento, richiedere il pagamento e aggiornare le singole posizioni praticando la gestione del credito commerciale relativa all'oggetto dell'assicurazione conformemente alle Procedure di Gestione del Credito descritte in Proposta. Prendere nei confronti del Cliente tutte le misure ragionevoli e compiere tutti i passi necessari per evitare un insoluto o al limite per limitarne l'importo e
  - 4.1.4. impegnarsi a conferire mandato speciale alle liti in relazione al recupero del credito relativo alle fatture scadute, entro e non oltre i termini previsti ai sensi dell'art.15 delle Condizioni Particolari, alla Società di Recupero Credito/Ufficio Legale. L'Assicurato si impegna, altresì, a trasmettere tutta la documentazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari alla Società di Recupero Credito/Ufficio Legale al fine di consentire agevolmente l'espletamento dell'incarico per il recupero del credito. L'Assicurato è obbligato ad accettare tutte le decisioni prese dall'Ufficio Legale o dalla Società di Recupero Credito/Ufficio Legale relativamente al recupero delle fatture scadute.  
  
Su richiesta della Compagnia, l'Assicurato è obbligato ad affidare alla Compagnia la gestione del recupero del credito.
- 4.2. Nel caso in cui l'Assicurato realizza Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi ai Clienti:
  - 4.2.1. oltre i termini di Blocco delle Forniture stabilito nelle Condizioni Particolari art.4;
  - 4.2.2. che sono in uno stato di Mancato Pagamento e/o
  - 4.2.3. quando l'Assicurato è a conoscenza di qualsiasi evento relativo al Cliente che potrebbe ragionevolmente portare ad uno stato di Mancato Pagamento;
  - 4.2.4. quando l'Assicurato ha prorogato la Data di Scadenza di Pagamento originale, portando il termine di pagamento oltre i giorni stabiliti dalle Condizioni Particolari art.3questa Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi non sono assicurate.
- 4.3. L'Assicurato è obbligato ad autorizzare il/i proprio/i Fornitore/i di Informazioni Commerciali e la Società di Recupero Credito/Ufficio Legale indicati nelle Condizioni Particolari ai sensi degli art.13 e art.14 a collaborare direttamente con la Compagnia circa i Sinistri e a fornirle qualsiasi informazione disponibile.
- 4.4. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertarsi che l'Assicurato si attenga agli obblighi descritti in questa sezione della Polizza e per verificare la conformità della gestione dei rischi dell'Assicurato e la veridicità delle informazioni e delle procedure contenute nella Proposta. L'Assicurato deve dare la sua piena collaborazione affinché queste verifiche vengano portate a termine e deve fornire alla Compagnia in qualsiasi momento la documentazione integrativa richiesta.

## 5. GESTIONE DELLA POLIZZA

Per la valutazione del rischio, per la stipula della Polizza e per il calcolo del Premio da parte della Compagnia è indispensabile che l'Assicurato si impegni a:

- 5.1. Comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni Annualità Assicurativa:
  - > il fatturato realizzato nell'anno trascorso. L'Assicurato dichiarerà il fatturato assicurabile totale realizzato in ogni Paese e il fatturato assicurabile onnicomprensivo;
  - > l'andamento del DSO e cioè dei "Days Sales Outstanding" parametro che misura la durata media dei pagamenti calcolato con la seguente formula:  
$$\frac{\text{Totale Crediti Scaduti e non Scaduti al termine dell'Annualità Assicurativa}}{\text{Fatturato annuale (IVA inclusa)}} \times 365$$
Tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che la Compagnia invierà alla fine di ogni Annualità Assicurativa all'Assicurato (All. D).
  - > Copia dello Scadenziario dei crediti per Cliente, dove sono indicati gli importi dei crediti suddivisi tra Non Scaduto e Scaduto suddiviso secondo l'anzianità del credito.
- 5.2. Completare la Proposta prima della data di decorrenza della seguente Polizza e ad informare immediatamente la Compagnia di ogni significativa modifica alle dichiarazioni rese nella Proposta ai sensi dell'art.1898 c.c. (aggravamento del rischio), specialmente cambiamenti relativi alle procedure di concessione delle Linee di Credito, ai Termini Massimi di Pagamento e alle azioni di recupero credito.
- 5.3. Comunicare immediatamente alla Compagnia ogni Sofferenza che ha un'alta probabilità di diventare un Mancato Pagamento e comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni quadrimestre solare:
  - > la situazione delle Perdite e del contenzioso, intendendosi per tale le pratiche passate al legale per il recupero sia extra-giudiziale che giudiziale; tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che quadrimestralmente la Compagnia invierà all'Assicurato (All. C);

- 5.4. Comunicare alla Compagnia ogni informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni della Polizza e in modo particolare quelle relative al calcolo del Premio e all'analisi dei Sinistri denunciati;
- 5.5. Dichiarare i Sinistri per i quali si domanda l'Indennizzo alla Compagnia entro 30 giorni calendario dalla data in cui è venuto a conoscenza del Mancato Pagamento così come definito all'art.3.1 precedente, per mezzo di un modulo fornito dalla Compagnia, debitamente compilato e firmato, di cui un esemplare è allegato alla presente Polizza (All. B) e nei quali vengono indicati i documenti che l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia per ottenere l'Indennizzo. L'Assicurato dovrà dimostrare di aver rispettato le condizioni indicate agli art.2 e art.4 precedenti.  
  
L'Assicurato trasmetterà alla Compagnia non appena possibile:
  - > nel caso di procedure concorsuali, la prova dell'ammissione al passivo dei crediti da lui vantati nei confronti del Cliente insolvente, nonché il decreto di omologa;
  - > nel caso di procedure esecutive, il verbale di pignoramento mobiliare, atto di pignoramento immobiliare e dichiarazione del terzo.
- 5.6. La Compagnia non è responsabile circa le informazioni e/o i documenti inviati dall'Assicurato e/o dal broker incaricato, alle autorità fiscali e giudiziarie. La Compagnia considera le informazioni e/o i documenti ricevuti corretti ed è responsabilità dell'Assicurato controllare e garantire la loro veridicità ed esattezza.

## 6. PREMIO

- 6.1. L'importo e/o la modalità in cui il Premio viene calcolato sono precisati nelle Condizioni Particolari. Il Premio va pagato entro 30 giorni dalla data dell'Avviso di Pagamento che viene emesso ed inviato via email dalla Compagnia all'Assicurato:
  - > al momento della firma della Polizza e alla data di decorrenza della nuova Annualità Assicurativa in caso di rinnovo, per quanto riguarda il Premio Minimo Annuo;
  - > al termine di ogni Annualità Assicurativa per quanto riguarda il Premio di Regolazione, calcolato come indicato nelle Condizioni Particolari art.8.1.
- 6.2. Il Premio Minimo Annuo è definitivamente acquisito dalla Compagnia e non è rimborsabile.
- 6.3. I Premi vengono maggiorati dell'imposta governativa, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente al Premio.
- 6.4. Si conviene espressamente che la Compagnia potrà compensare i Premi dovuti dall'Assicurato, con gli Indennizzi dovuti all'Assicurato fermo restando quanto segue:
  - > l'importo dell'imposta calcolato sui Premi originariamente dovuti dovrà essere pagato; e
  - > l'importo degli Indennizzi sia stato dichiarato indennizzabile dalla Compagnia all'Assicurato.
- 6.5. Il Premio Minimo Annuo e il Premio di Regolazione sono dovuti per intero dall'Assicurato per avere il diritto di richiedere un Indennizzo.

## 7. INDENNIZZO

I Sinistri e i relativi Indennizzi avvenuti in una determinata Annualità Assicurativa verranno attribuiti per competenza all'Annualità Assicurativa o alle Annualità Assicurative nella quale/i sono sorti i relativi crediti (in base alla data di emissione originale delle fatture insolte assicurate); di conseguenza si dovrà applicare per competenza la Franchigia Annuo Globale ai sensi dell'art.7.1 seguente, di ogni Annualità Assicurativa. Per quanto riguarda la Franchigia per Sinistro ai sensi dell'art.7.4, la stessa dovrà riferirsi all'Annualità Assicurativa relativa alla prima fattura insolta assicurata sino ad assorbimento del Sinistro e, se non del tutto assorbita, alle fatture insolte assicurate successive del Sinistro stesso.

- 7.1. **Franchigia Annuo Globale (FAG):** la somma di Sinistri coperti dalla Polizza e ritenuti indennizzabili dalla Compagnia, che rimangono a carico dell'Assicurato per ogni Annualità Assicurativa.
- 7.2. **Percentuale di Copertura:** la Percentuale di Copertura dei crediti coperti in eccesso alla Franchigia Annuo Globale. La percentuale scoperta resta ad esclusivo carico dell'Assicurato.
- 7.3. a) **Massimale di Polizza:** importo massimo di Indennizzi liquidabili dalla Compagnia nel corso di un'Annualità Assicurativa e/o nel corso della durata della presente Polizza. Il Massimale di Polizza precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.12.a diminuisce nella stessa misura degli Indennizzi pagati e si riconsostituisce con i recuperi pagati alla Compagnia.  
  
b) **Massimale di Polizza per singolo Sinistro:** importo massimo di Indennizzi liquidabile dalla Compagnia relativamente ad ogni singolo Sinistro coperto dalla Polizza, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia. Il Massimale di Polizza per Singolo Sinistro è precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art. 12.b.
- 7.4. **Franchigia per Sinistro:** importo deducibile da ogni Sinistro coperto dalla Polizza, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia.
- 7.5. **Calcolo dell'Indennizzo:** ammontare del Sinistro relativo a Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi coperte ai sensi dell'art.3.2 e dell'art.3.3 precedenti e
  - > limitato alla Linea di Credito
  - > meno la quota di spettanza della Compagnia sui recuperi effettuati dalla data di Mancato Pagamento a quella d'Indennizzo e in caso di concordato/accordo di ristrutturazione meno l'intero importo relativo alla percentuale prevista/omologata
  - > meno la Franchigia per Sinistro
  - > meno la Franchigia Annuo Globale non ancora assorbita
  - > il risultato moltiplicato per la Percentuale di Copertura
  - > limitato al Massimale di Polizza per singolo Sinistro
  - > limitato al Massimale di Polizza non ancora utilizzato.

- 7.6. **Data dell'Indennizzo:** l'Assicurato può richiedere in qualsiasi momento il pagamento dovuto alla **Compagnia**, sempreché siano state rispettate le condizioni della seguente **Polizza**. La **Compagnia** pagherà all'Assicurato l'Indennizzo dovutogli entro 30 giorni calendario contati dalla data della ricezione di tutti i documenti richiesti dalla **Compagnia** che dimostrino l'indennizzabilità del Sinistro.
- 7.7. **Surroga:** con la liquidazione dell'Indennizzo, la **Compagnia** è surrogata in tutti i diritti ed azioni che competono all'Assicurato nei confronti del **Cliente** o di una parte terza per quanto concerne il recupero del credito.

## 8. PAGAMENTI E RECUPERI

- 8.1. Imputazione dei pagamenti (a deroga dell'art. 1193 c.c.): per il calcolo del **Sinistro** della seguente **Polizza**, ogni pagamento ricevuto dall'Assicurato fino alla data di **Mancato Pagamento**, verrà imputato cronologicamente alle fatture oggetto di copertura partendo da quella con **Data di Scadenza di Pagamento** più antica, indipendentemente dall'imputazione effettuata dall'Assicurato.
- 8.2. Tutti i pagamenti e tutte le somme recuperate incluse le note di variazione, le note di credito successivamente alla data di **Mancato Pagamento**, ad eccezione dell'intero importo relativo a concordato/accordo di ristrutturazione che viene imputato secondo le previsioni dell'art. 7.5 C.G. precedente, sono imputati in maniera proporzionale tra **Compagnia** e **Assicurato** secondo il rapporto fra fatture insolite relative ai crediti assicurati e totale fatture insolite, esistenti al momento in cui si verifica il **Mancato Pagamento**.
- 8.3. Ogni importo recuperato relativamente ad un **Sinistro**, rimasto a carico dell'Assicurato ai sensi dell'art.7.1, è corrisposto all'Assicurato, ma andrà a ricostituire per lo stesso ammontare la **Franchigia Annuale Globale** non ancora assorbita.
- 8.4. L'Assicurato è obbligato immediatamente a comunicare ed a fornire prova alla **Compagnia** di qualsiasi pagamento ricevuto. Questo obbligo si applica nel caso di **Sinistri** che rimangono a carico dell'Assicurato ai sensi dell'art.7.1 e nel caso di **Sinistri** dove l'Assicurato ha ricevuto pagamenti e recuperi di credito successivi all'Indennizzo da parte della **Compagnia**. In questi casi la **Compagnia** fornirà un nuovo calcolo dell'Indennizzo e l'Assicurato è obbligato a rimborsare la **Compagnia** degli Indennizzi liquidati che presentano un importo liquidato superiore a quello dovuto.

## 9. ESCLUSIONI

- 9.1. Sono escluse dalla copertura della presente **Polizza** i **Sinistri** derivanti da: guerra, occupazione, rivoluzione, sciopero generale, tumulti, atti di terrorismo; confisca, requisizione o distruzione dei beni ordinata dalla pubblica autorità; direttamente o indirettamente da qualsiasi fenomeno di origine nucleare o da danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di esplosioni o di emanazione di calore; dalle conseguenze dirette o indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti o altro cataclisma, assestamento cedimento slittamento del terreno od ogni altra calamità naturale; fluttuazioni del tasso di cambio e/o svalutazioni monetarie; impossibilità di trasferimento di fondi; transazioni concluse infrangendo le leggi o i regolamenti del Paese di destinazione, del Paese di transito o di quello del compratore; introduzione di restrizioni all'importazione o all'esportazione od ogni altra misura di embargo, dovute all'infrangimento delle leggi del Paese dell'Assicurato e/o del **Cliente**.
- 9.2. Non sono coperti gli importi dovuti: da qualsiasi Stato, regione, provincia, comune e altre entità pubbliche che non possono essere dichiarate fallite o che non possono essere soggette a forme di procedure collettive decretate dal tribunale del Paese del **Cliente**; da persone giuridiche che non siano iscritte alla C.C.I.A.A. o altro ente similare all'estero da non titolari di Partita I.V.A.; da **Clienti** che dipendono dall'Assicurato sul piano giuridico o economico-finanziario o sui quali l'Assicurato esercita un controllo gestionale o che comunque partecipa alla direzione e alla gestione degli affari; relativi a crediti coperti da altra assicurazione.
- 9.3. Sono esclusi dalla copertura della presente **Polizza** gli importi relativi a: IVA, altre tasse e dazi doganali dovute a commercianti internazionali, perdite di potere di acquisto della valuta, fatture emesse che comportano un superamento della **Linea di Credito** stabilita e una **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** in contraddizione a quanto stabilito dall'art.4.2; interessi di ritardo, danni, interessi, penalità contrattuali e spese legali per azioni di recupero; ai costi relativi alla soluzione di litigi o contestazione delle forniture e ai costi legati alla produzione di beni o a servizi incompleti, che non sono stati portati a termine nel momento in cui si è verificato il **Mancato Pagamento**.

## 10. VIGENZA, DURATA, RINNOVO

- 10.1. La presente **Polizza** è sottoscritta per la durata specificata nelle Condizioni Particolari all'art.16.
- 10.2. Salvo quanto stabilito nelle Condizioni Particolari, la **Polizza** entra in vigore al momento della firma dell'Assicurato e della **Compagnia**, alla condizione sospensiva che il **Premio** sia pagato secondo quanto stabilito al precedente art.6.
- 10.3. Salvo deroga specificata nelle Condizioni Particolari, la **Polizza** si rinnova tacitamente per una **Annualità Assicurativa** di 12 mesi e alle medesime condizioni, salvo che una delle parti non la disdetti, inviando una lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.

## 11. MODIFICA, RISOLUZIONE, RECESSO, ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA

- 11.1. **Aggravamento del rischio:** nel caso in cui la dichiarazione resa dall'Assicurato ai sensi del precedente art.5.1 e art.5.2 evidenzi un aggravamento del rischio quale un aumento del **DSO** specificato nelle Condizioni Particolari art.7, la **Compagnia** potrà sia proporre nuove condizioni d'assicurazione con effetto la data della dichiarazione di cui sopra, sia recedere dalla **Polizza** con effetto la data della dichiarazione e alle condizioni di cui al seguente art.11.3. Nel caso in cui la **Compagnia** non comunichi nulla nei 30 giorni contati dalla data di ricevimento della dichiarazione, la **Polizza** continua ad operare alle stesse condizioni. Nel caso in cui la **Compagnia** proponga nuove condizioni, l'Assicurato potrà recedere dalla **Polizza** nei 30 giorni successivi a far data dalla ricezione delle nuove condizioni.
- 11.2. **Procedure concorsuali o esecutive nei confronti dell'Assicurato:** la **Polizza** è risolta di pieno diritto e senza messa in mora alla data di assoggettamento dell'Assicurato a una delle procedure.
- 11.3. **Condizioni del recesso:** se la **Compagnia** recede dal contratto per l'applicazione dell'art.11.1 o dell'art.11.2 e nessun **Indennizzo** relativo all'**Annualità Assicurativa** in corso è stato pagato o è dovuto, la **Compagnia** rimborserà il **Premio** pro-rata non goduto.
- 11.4. **Annullamento:** l'Assicurato conviene e accetta che:
- > ogni sua dichiarazione inesatta, reficenza od omissione nella **Proposta** e nella relativa corrispondenza, relative a circostanze tali che la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose e
  - > atti con dolo o colpa grave a danno della **Compagnia** o che impediscano alla stessa l'esercizio del proprio diritto di controllo sono causa di annullamento della presente **Polizza** ove l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall'art.1892 c.c.

Se l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reficenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la **Compagnia** potrà recedere dalla **Polizza** alle condizioni tutte previste dall'art.1893 c.c. In caso di annullamento della **Polizza**, la **Compagnia** - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l'art.1224 c.c.) - avrà in ogni caso il diritto di trattenerne tutti i **Premi** corrisposti dall'Assicurato e di ottenere dall'Assicurato la restituzione di tutti gli **Indennizzi** pagati dalla **Compagnia**, a titolo di penale. Se l'Assicurato non rispetta puntualmente gli obblighi indicati agli artt.5.1 e 5.2, non trasmettendo le informazioni e i dati richiesti alla **Compagnia**, la **Compagnia** applicherà l'art.11.1 o il presente art.11.4 a seconda di quale sia quello più conforme.

## 12. CONSEGUENZE AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI POLIZZA

Senza pregiudizio per le norme di legge in materia di risoluzione e di ogni altra previsione contenuta altrove a questo riguardo nella **Polizza**, il contratto assicurativo oggetto della **Polizza** potrà essere immediatamente risolto dalla **Compagnia** ai sensi dell'art.1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'Assicurato, qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- > l'Assicurato non rispetti puntualmente i termini di pagamento del **Premio** assicurativo; e/o
- > mancata segnalazione ed attribuzione delle somme recuperate, mancata restituzione di **Indennizzi** e importi non spettanti all'Assicurato.

In caso di risoluzione del contratto assicurativo oggetto della **Polizza**, la **Compagnia** - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l'art.1224 c.c.) - avrà in ogni caso il diritto di trattenerne tutti i **Premi** corrisposti dall'Assicurato, a titolo di penale. Sempre in caso di risoluzione, l'Assicurato sarà inoltre tenuto al pagamento del **Premio Minimo Annuo** garantito, sino alla scadenza dell'**Annualità Assicurativa** in corso al momento della risoluzione. Per effetto della risoluzione l'Assicurato decade da ogni diritto all'Indennizzo e ciò anche quando le circostanze suddette fossero rilevate successivamente alla cessazione della **Polizza** per qualsiasi motivo.

## 13. PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione afferente i diritti che scaturiscono dalla presente **Polizza** è di:

- > 12 mesi decorrenti dalle singole scadenze, per quanto concerne il pagamento delle rate del **Premio**;
- > 24 mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, per quanto concerne gli altri diritti derivanti dalla **Polizza**.

## 14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Salvo deroga precisata nelle Condizioni Particolari, la presente **Polizza** è soggetta al diritto del Paese dell'Assicurato. La **Compagnia** e l'Assicurato convengono di sottoporre ogni controversia che non si sia potuta risolvere d'accordo fra le parti, al Foro specificato nelle Condizioni Particolari.

La documentazione relativa a conflitto di interessi, gestione dei reclami e remunerazione e incentivazione degli intermediari è disponibile sul nostro sito web.

Emessa a Milano in 2 esemplari il:

**L'Assicurato:**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

Titolo/funzione:

Titolo/funzione:

Luogo:

Luogo:

Data:

Data:

**La Compagnia: Credendo - Guarantees & Speciality Risks SA, Via Vitruvio 38, 20124 Milano**

Firma: \_\_\_\_\_

Nome:

Titolo/funzione:

Luogo:

Data:

**Credendo - Guarantees & Speciality Risks**, Via Vitruvio 38, 20124 Milano, Italia  
T +39 02 84253170 | [www.credendo.com](http://www.credendo.com)